



# Provincia di Benevento

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 13 febbraio 2002

**Oggetto: PATTO TERRITORIALE SVILUPPO 2000 - VALLE DEL SABATO - APPROVAZIONE STATUTO E PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemiladue addì TREDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 12,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Vice Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 3522 del 6.02.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

**Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE**

e dai seguenti Consiglieri:

1) AGOSTINELLI	Donato	13) FELEPPA	Michele
2) BORRILLO	Ugo	14) FURNO	Romeo
3) BOSCO	Egidio	15) GITTO	Vincenzo
4) BOZZI	Giovanni Angelo Mosé	16) LAVORGNA	Antonio
5) CAPOCEFALO	Spartico	17) LOMBARDI	Pablo F.G.
6) CENICCOLA	Amedeo	18) LUCIANO	Antonio
7) COLETTA	Antonio	19) MASTROCINQUE	Giovanni
8) D'AMBROSIO	Mario Carmine	20) MENECELLA	Giovanni
9) DAMIANO	Nicola	21) MOLINARO	Giovanni
10) DE GENNARO	Giovanni	22) PETRUCCIANO	Fernando
11) DE LIBERO	Emmanuele	23) PRINCIPE	Claudio
12) DI CERBO	Clemente	24) TESTA	Cosimo

L'ORIGINALE AGLI UFFICI  
SE NE TRASMETTA U  
COPIA AGLI UFFICI  
PATRIMONIO  
FINANZA E C.E.  
2332/6-3-02  
IL SEGRETARIO GENERALE  
19

**Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Gianclaudio IANNELLA**

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 21 Consiglieri, ed il Presidente della Giunta.

Risultano assenti i Consiglieri: 8 - 13 - 23

Sono presenti i Revisori dei Conti BETTINI

Sono, altresì, presenti gli Assessori DI LONARDO - LAMPARELLI - MAZZARELLI - NISTA -

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## IL PRESIDENTE

Sull'argomento in oggetto, dà la parola al Presidente della Giunta On. Carmine NARDONE il quale, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1), con a tergo espressi i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, ne illustra il contenuto sottolineando l'importanza dell'iniziativa con una dettagliata ed accurata relazione. Porta, altresì, a conoscenza del consesso che, oltre al Patto Territoriale in discussione, che é oggetto di procedura nazionale, sono in istruttoria altri due Patti la cui procedura sarà curata dalla Regione e, per i quali é previsto l'inserimento in uno specifico accordo di programma tra Regione e Governo nazionale, presupposto per l'avvio di un processo di evoluzione finalizzata alla costituzione di un'Agenzia di sviluppo locale.

Riferisce, altresì sul parere espresso dalla I Commissione Consiliare, il cui verbale é allegato sotto il n. 2).

Sulla proposta si apre un ampio dibattito a cui prendono parte i Consiglieri FURNO, MOLINARO, PETRUCCIANO, DE LIBERO, CENICCOLA e LUCIANO. In particolare, i Consiglieri FURNO e CENICCOLA si dichiarano favorevoli ponendo l'accento sulla grande occasione di sviluppo che la costituzione della Società Consortile rappresenta per i Comuni di cui all'Atto Costitutivo. I Consiglieri MOLINARO, PETRUCCIANO, DE LIBERO e LUCIANO, invece, pur concordando sulla positività dell'iniziativa, avanzano perplessità di ordine tecnico-amministrativo, nonché sull'opportunità di procedere, nella seduta assembleare, alla nomina del rappresentante della Provincia in seno al Consiglio di Amministrazione della Società Consortile.

Nonostante le circostanziate e particolareggiate delucidazioni rese dal Presidente NARDONE in merito alle problematiche sollevate, i gruppi di AN, FI, CCD, chiedono di rinviare l'argomento ad altra seduta al fine di consentire un ulteriore approfondimento delle questioni rappresentate.

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 3).

Il Presidente MASTROCINQUE pone ai voti la proposta di rinvio.

Eseguita la votazione, presenti 21, astenuti 2 (MASTROCINQUE e CAPOCEFALO), favorevoli 7 (MOLINARO, MENECELLA, LUCIANO, COLETTA, LOMBARDI, PETRUCCIANO, DE LIBERO) contrari 12, la proposta viene respinta riportando solo 7 voti a favore.

Per l'effetto, il Presidente MASTROCINQUE, su richiesta dei Consiglieri di minoranza, propone una breve sospensione dei lavori al fine di concordare la definizione delle problematiche.

Sono le ore 14,30.

---

Alla ripresa dei lavori, ore 14,50, il Presidente MASTROCINQUE, invitato il Segretario ad eseguire l'appello a cui risultano presenti 20 Consiglieri + il Presidente NARDONE ed assenti 4 (D'AMBROSIO, FELEPPA, LOMBARDI, PRINCIPE) dà la parola al Consigliere PETRUCCIANO, che ne ha fatto richiesta, il quale dichiara a nome di tutti i gruppi di minoranza, l'astensione alla votazione sul punto in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione, presenti 20, astenuti 5 (PETRUCCIANO, DE LIBERO, MENECELLA, MOLINARO, COLETTA) favorevoli 15, la proposta viene approvata con 15 voti favorevoli.

Il Presidente MASTROCINQUE propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività che, messa ai voti, riporta la medesima votazione (5 astenuti e 15 favorevoli).

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Visto l'esito delle eseguite votazioni;

- Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, e riportati a tergo della proposta allegata sub 1)

DELIBERA

1. **APPROVARE** lo schema dell'Atto Costitutivo di cui all'allegato A), nonché lo schema di Statuto di cui all'allegato B) della Costituenda Società a responsabilità limitata con scopo consortile denominata "PATTO TERRITORIALE SVILUPPO 2000 VALLE DEL SABATO".
2. **STABILIRE** che la quota di partecipazione dell'Ente Provincia, al capitale sociale fissato in euro 414.000 è nella misura del 12,63% pari a € 52.288,20.
3. **STABILIRE** che la copertura finanziaria per la quota di partecipazione da sottoscrivere da parte dell'Ente Provincia è prevista nell'apposito intervento del redigendo Bilancio 2002 in corso di predisposizione.
4. **ONERARE**, per gli adempimenti conseguenti di formalizzazione degli atti, il Dirigente del Settore Patrimonio.
5. **DARE** alla presente immediata esecutività.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to come all'originale

N. 68 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO \_\_\_\_\_

IL MESSO

14 FEB. 2002

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_ e avverso la stessa non sono stati sollevati rlievi nei termini di legge.

14 FEB. 2002

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 5 MAR. 2002

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 5 MAR. 2002

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Benevento li 5 MAR. 2002

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to come all'originale

Per copia conforme all'originale

Benevento, li 5 MAR. 2002

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)



1)

# PROVINCIA DI BENEVENTO

## PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

**OGGETTO: PATTO TERRITORIALE SVILUPPO 2000 - VALLE DEL SABATO - APPROVAZIONE STATUTO E PROVVEDIMENTI.**

L'ESTENSORE

G.M.

L'ASSESSORE

Renzo Nardone

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 5  
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. \_\_\_\_\_  
Contrari N. \_\_\_\_\_

APPROVATA CON DELIBERA N. 16 del 13 FEB. 2002

IL SEGRETARIO GENERALE

Su Relazione PRESIDENTE NARDONE

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Art. 30 del Regolamento di contabilità

di L. \_\_\_\_\_

di L. \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_

Progr. n. \_\_\_\_\_

Progr. n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Esercizio finanziario 200\_\_

Esercizio finanziario 200\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## IL PRESIDENTE

premessi che è in fase di Costituzione la società a responsabilità limitata a scopo consortile denominata "PATTO TERRITORIALE SVILUPPO 2000 VALLE DEL SABATO".

-che all'uopo, sono stati predisposti, a cura della coordinatrice del PATTO medesimo, gli schemi dell'Atto Costitutivo e di Statuto, i cui contenuti sono stati fissati oltre che in conformità alle prescrizioni di legge, secondo le intese e le modalità fissate nelle riunioni informali dei soci.

-che l'assemblea dei soci, costituita da imprenditori, Provincia di Benevento, Camera di Commercio, Organizzazioni datoriali del territorio Sannita, nonché dai Sindaci promotori del Patto Territoriale, riunitasi il giorno 2 c.m. alla Rocca dei Rettori, preso atto dell'ammissione al finanziamento del Patto sopra indicato, ha sollecitato la costituzione, entro il prossimo 15 febbraio, della Società di gestione, al fine di poter avere accesso ai finanziamenti pubblici e consentire così, conseguenzialmente, la nascita di nuove iniziative private nel Territorio interessato.

-Sottolineato che nell'imminenza della scadenza del termine sopra indicato, dovrà essere adottata da parte di ciascuno ente pubblico impegnato nel progetto, la deliberazione consiliare recante l'approvazione degli schemi di Atto Costitutivo e di Statuto.

Fatto rilevare che la Società ha per oggetto, oltre che l'attuazione del Patto di cui sopra, anche lo sviluppo economico ed occupazionale dei territori dei Comuni, di cui all'Atto Costitutivo, e di territori limitrofi, e che nell'intento di dare vita alle numerose iniziative idonee allo scopo, si avvarrà di tutti gli strumenti normativi diretti alla promozione socio-economica delle aree territoriali.

Rappresentato che il capitale sociale è fissato in euro 414.000 (quattrocentoquattordicimila/00) diviso in quote come per legge.

-che, pertanto, in conformità dei disposti legislativi i conferimenti sono al 58% a carico degli Enti Pubblici, al 40% a carico degli imprenditori privati i quali verseranno quote, secondo un criterio proporzionale, ciascuno in rapporto al proprio investimento ammesso al Patto Territoriale stesso, mentre il restante 2% è a carico delle Associazioni rappresentative aderenti.

Sottolineato che, la Costituenda Società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione di tredici membri che durano in carica tre esercizi.

Letti gli schemi dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, in particolare per quanto attiene le modalità di conferimento della quota di ciascun ente al capitale Sociale.

Preso atto che i tre decimi della quota sociale devono essere versati all'atto della Costituzione, mentre i restanti sette decimi saranno versati su richiesta dell'Organo Amministrativo.

Ravvisata, per le considerazioni su esposte, la necessità di dare avvio a tale processo approvando gli schemi dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della nascente società.

Ritenuto, prevedere nell'apposito intervento del Bilancio 2002, in corso di predisposizione, la quota di partecipazione, da sottoscrivere da parte dell'Ente Provincia, nella misura di €. 52.288,20 pari al 12,63% del capitale sociale fissato in euro 414.000:

## PROPONE

**APPROVARE** lo schema dell'Atto Costitutivo di cui all'allegato A), nonché lo schema di Statuto di cui all'allegato B) della Costituenda Società a responsabilità limitata con scopo consortile denominata "PATTO TERRITORIALE SVILUPPO 2000 VALLE DEL SABATO".

**STABILIRE** che la quota di partecipazione dell'Ente Provincia, al capitale sociale fissato in euro 414.000 è nella misura del 12,63% pari a € 52.288,20.

**STABILIRE** che la copertura finanziaria per la quota di partecipazione da sottoscrivere da parte dell'Ente Provincia è prevista nell'apposito intervento del redigendo Bilancio 2002 in corso di predisposizione.

**ONERARE**, per gli adempimenti conseguenti di formalizzazione degli atti, il Dirigente del Settore Patrimonio.

**PROCEDERE** alla nomina di cui all'art. 17 dello Statuto.

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

---

---

---

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

**FAVOREVOLE**

oppure contrario per i seguenti motivi:


---

---

---

Alla presente sono uniti n. \_\_\_\_\_ intercalari e n. \_\_\_\_\_ allegati per complessivi n. \_\_\_\_\_ facciate utili.

Data \_\_\_\_\_

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE  
parere -----  
CONTRARIO

---

---

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
  
\_\_\_\_\_

A |

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A SCOPO  
CONSORTILE  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladue il giorno                      del mese di Febbraio, presso la Sala Consiliare  
dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, nella Rocca dei Rettori, in Piazza Castello,

.Febbraio.2002

innanzi a me dr. Vito Antonio Sangiuolo, Notaio in Benevento, con studio sito ivi alla piazza  
Sabariani, n.6, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino, senza  
l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dai comparenti tra loro d'accordo e con il  
mio consenso, sono comparsi:

omissis

Detti costituiti, tutti cittadini italiani, della identità personale dei quali io Notaio sono certo,  
convengono e stipulano quanto segue:

Fra

omissis

E

omissis

Si è costituita una società a responsabilità limitata a scopo consortile denominata "Patto Territoriale  
Sviluppo 2000 Valle del Sabato società a responsabilità limitata a scopo consortile".

La Società ha per oggetto, quanto previsto dall'art. \_\_\_ dello Statuto a dirsi.

La Società ha sede presso l'edificio ex Municipio di Ceppaloni, in via Cretazzo, snc.

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvi i casi di proroga o di scioglimento  
anticipato.

La società è regolata dallo Statuto che, letto da me Notaio, si allega al presente atto sub "\_\_\_"

Il capitale sociale è fissato in euro 414.000 (quattrocentoquattordicimila/oo) e centesimi zero zero,  
diviso in quote come per legge.

In ossequio al punto 2.5 della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione  
Economica (CIPE) 21 marzo 1997, la Società è a capitale misto con la prevalenza del capitale  
pubblico nel limite del 58% (cinquantotto per cento) e di parte privata, pari nel complesso al 42%,  
di cui agli imprenditori indicati nel Patto Territoriale è attribuita la quota complessiva del 40%,



suddivisa fra gli stessi col criterio proporzionale in base al proprio investimento ammesso al Patto Territoriale stesso, ed il restante 2% diviso tra le organizzazioni, viene così sottoscritto:

**Parte Pubblica:**

omissis

- Amministrazione Provinciale di Benevento, .....; una quota per nominali euro .....

omissis

**Parte Privata:**

omissis

Si dà atto che di detto capitale sono stati versati i tre decimi in data odierna come risulta dalla ricevuta della Banca Nazionale del Lavoro che in copia viene allegata al presente atto sotto la lettera "\_\_\_", i restanti sette decimi saranno versati su richiesta dell'Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 13 membri nominato per tre esercizi e cioè fino al \_\_\_\_\_, nelle seguenti persone:

- Presidente: dottoressa Lucia Prencipe, nata il 20 febbraio 1962, a Manfredonia, domiciliata in via Rotili, n.4 di Benevento, cui viene attribuita la rappresentanza legale della Società.

- membri:

sig. \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_;

sig. \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_;

sig. \_\_\_\_\_ nato  
il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_;

sig. \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

sig. \_\_\_\_\_ nato  
il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_;

sig. \_\_\_\_\_ nato  
il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ ;

sig. \_\_\_\_\_ nato  
il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ ;

sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ;

sig. \_\_\_\_\_ nato  
il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

i quali tutti presenti, accettano la carica loro conferita, dichiarano che non sussistono cause di incapacità e/o decadenza e depositano la loro firma autografa.

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione a mente dell'art. \_\_\_\_ dello Statuto.

A comporre il Collegio Sindacale vengono nominati per un triennio, tutti Revisori dei Conti,

omissis

quali Sindaci effettivi e per lo stesso periodo quali Sindaci Supplenti, tutti Revisori dei Conti,

omissis

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio si chiuderà il 31. Dicembre. 2002.

I componenti autorizzano il Presidente del Consiglio di Amministrazione a ritirare i tre decimi dalla Banca Nazionale del Lavoro rilasciando quietanza e scarico e con esonero per l'Ente stesso da ogni responsabilità

Le spese occorrenti per il presente atto e dipendenti si convengono a carico della società ed ammontano a ..... euro circa.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, che ho letto ai componenti, i quali, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me Notaio lo firmano a norma di legge. Scritto parte a mano e parte a macchina da me Notaio e da persona di mia fiducia occupa fogli per facciate

STATUTO

TITOLO 1

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1 – Denominazione

Ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile è costituita una società consortile nella forma di società a responsabilità limitata con la denominazione "Patto Territoriale Sviluppo 2000 Valle del Sabato società a responsabilità limitata a scopo consortile".

Art. 2 – Sede

La società ha sede legale presso il l'edificio ex Municipio di Ceppaloni (BN), alla Via Cretazzo, snc.

Potranno essere istituite e soppresse, con delibera del Consiglio di Amministrazione, succursali, filiali, uffici tecnici ed agenzie anche in altre località sia in Italia che all'estero.

Art. 3 – Durata

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, oppure sciolta anticipatamente, con delibera dell'Assemblea.

Art.4 – Domicilio Soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne sia i loro rapporti reciproci, connessi all'esecuzione del contratto sociale, che i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 5 - Oggetto

La società ha per oggetto, oltre che l'attuazione del Patto di cui all'articolo 1, secondo le norme dettate al riguardo dal CIPE, dal Ministero delle Attività Produttive, dal Ministero del Tesoro, anche lo sviluppo economico ed occupazionale dei territori dei Comuni, di cui all'Atto Costitutivo, e di territori limitrofi, dando vita a tutte le iniziative idonee allo scopo ed avvalendosi, in particolar

modo, di tutti gli strumenti normativi diretti alla promozione socio - economica delle aree territoriali.

In particolare la società si propone di:

- a) individuare ed elaborare programmi e progetti per la industrializzazione e la reindustrializzazione del territorio per garantire soprattutto lo sviluppo di attività imprenditoriali, in relazione alle quali può realizzare e gestire, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, infrastrutture, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, servizi reali alle imprese, iniziative di assistenza e consulenza per l'orientamento e la formazione professionale, sia dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi che degli imprenditori, nonché ogni altra attività di consulenza ed assistenza alle attività economiche;
- b) attivare le procedure di legge per l'acquisizione, anche mediante esproprio, di aree ed immobili occorrenti per attrezzare le zone di intervento, per l'impianto delle singole aziende, di complessi aziendali e dei centri di servizi comuni; essere di supporto alla realizzazione di infrastrutture e di iniziative economiche nell'area, per la diversificazione e lo sviluppo delle imprese esistenti, nonché di nuove aziende, anche attraverso l'analisi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria;
- c) monitorare le iniziative predette;
- d) realizzare e gestire opere e servizi di interesse comune degli operatori economici;
- e) erogare servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive;
- f) gestire le aree produttive industriali, artigianali e commerciali, individuate dagli strumenti urbanistici dei Comuni, previa necessaria intesa con gli stessi;
- g) individuare, valutare e selezionare opportunità imprenditoriali e progetti di investimento per nuove attività economiche nell'area; studiare e proporre le opportunità di investimenti imprenditoriali , soprattutto nei settori del turismo, del recupero ed utilizzo dei beni ambientali, culturali e storico-artistici, dei trasporti, dell'agricoltura, della ricerca applicata e delle produzioni ad alta tecnologia, nel settore agroalimentare e nel terziario innovativo;
- h) organizzare la progettazione di fattibilità tecnica, economica e finanziaria per progetti di sviluppo, per piani di recupero e riqualificazione, territoriale ed urbana, per infrastrutture e per nuove iniziative imprenditoriali, sia di enti pubblici che privati;
- i) provvedere alla verifica di fattibilità tecnica, economica, finanziaria e di impatto socioeconomico ed ambientale di programmi e di progetti;
- j) assistere e sostenere le iniziative industriali, artigianali e di servizio, volte a creare nuova occupazione e nuove attività imprenditoriali, con particolare riguardo allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile;

k) realizzare accordi di collaborazione tra i settori pubblico e privato, nonché stipulare, in qualità di organismo intermediario, apposite convenzioni a livello nazionale e comunitario;

l) svolgere, a favore di soggetti beneficiari di provvidenze o legittimati a chiederle, attività di istruttoria, valutazione e selezione di progetti, nonché di gestione e controllo dell'impiego delle risorse assegnate e ogni altro adempimento connesso a dette provvidenze;

m) stipulare contratti finalizzati alla realizzazione e/o alla incentivazione di attività produttive;

n) realizzare iniziative attuative di programmi di cooperazione internazionale, nazionale, regionale e interregionale, con particolare riguardo alla cooperazione Nord-Sud, a sostegno delle attività produttive realizzate da piccole e medie imprese;

o) svolgere attività di formazione, informazione, istruzione, ricerca e documentazione.

La società potrà concedere anticipazioni sulle agevolazioni previste dalle vigenti leggi ai soggetti interessati, nei limiti e nei modi che saranno individuati da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà partecipare a gare e trattative, nonché attivare le risorse finanziarie previste nella legislazione nazionale, regionale, comunitaria.

La società provvede, altresì:

- al reclutamento, alla selezione ed alla formazione delle risorse umane, anche avvalendosi della collaborazione di primarie imprese specializzate nel settore secondo le richieste dei soci;
- alla presentazione alle autorità competenti di richieste di concessione di finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto per la formazione del personale, per lo svolgimento e la cura delle successive attività amministrative, osservando le modalità e gli adempimenti prescritti dalle vigenti leggi;
- alla organizzazione, mediante svolgimento diretto o affidamento in appalto (previa selezione di imprese o consulenti specializzati) di servizi ed opere utili ad un migliore svolgimento delle attività delle imprese - soci, anche in riferimento all'ubicazione delle unità produttive degli stessi in comprensori industriali su precise e dettagliate richieste di uno o più soci;
- alle attività aziendali interne a norma dell'art. 2602 c.c. o alle attività esterne (come ad esempio acquisto di beni strumentali, materie prime, pubblicità, contabilità, depurazione degli scarichi, smaltimento rifiuti ecc. svolte a vantaggio dei soci).

Per il raggiungimento dei suddetti scopi, la società può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, compresa l'assunzione di mutui e di finanziamenti in genere, provvedendo anche al rilascio di garanzie personali; può inoltre stipulare accordi di collaborazione con società, imprese ed enti.

La società non può acquistare partecipazioni di società o di enti, né intervenire alla costituzione di società o di enti aventi fine di lucro.

#### Art. 6 - Rapporto tra la società e i soci

La società, nello svolgimento della propria attività, dovrà tenere conto delle specifiche esigenze dei soci per conto dei quali agisce, e, ove necessario, richiedere agli stessi i necessari dati e notizie.

La società dovrà tenere a disposizione di tutti i soci, consentendo loro di prendere visione anche a mezzo di propri incaricati, i dati relativi alla attività svolta, nonché progetti e programmi, salvo eventuali esigenze di particolare riservatezza, segnalate per iscritto dai soci per conto dei quali i servizi sono stati eseguiti.

### TITOLO II

#### Capitale – Quote – Soci

#### Art. 7 – Capitale

Il capitale sociale è di Euro 414.000 (quattrocentoquattordicimila) e centesimi 00 (zero zero), ripartito in quote del valore nominale di 1 Euro o suoi multipli.

Se la partecipazione alla società di uno o più nuovi soci favorisce il raggiungimento dello scopo sociale, l'Assemblea, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale, può deliberare di aumentare quest'ultimo, escludendo o limitando il diritto di opzione dei vecchi soci e di riservarne ai nuovi soci la sottoscrizione, in tutto o in parte, fermo restando il rispetto dell'articolo 8 del presente statuto.

I contributi dei consorziati ed i beni acquistati con essi costituiscono il Fondo Consortile.

Per la durata della società consortile i soci non possono chiedere la divisione del Fondo ed i creditori particolari dei soci non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Ogni quota dà diritto ad un voto per ogni Euro.

#### Art. 8 - Quote

La distribuzione delle quote del capitale sociale tra i soci dovrà sempre rispettare il criterio che ai soci Enti Pubblici spettano nel complesso almeno il 51% del capitale sociale.

#### Art. 9 – Obblighi particolari dei soci

I soci che richiedono alla società prestazioni specifiche di loro interesse devono rifondere integralmente le spese da essa sostenute, salvo la loro eventuale anticipazione richiesta dal competente organo consortile. Le spese sostenute dalla società per svolgere attività nell'interesse di più soci sono sostenute dagli interessati in misura proporzionale all'utilità di ciascuno o, se questa non è quantificabile, in pari misura.

I soci rispondono in proprio per l'attuazione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi di propria competenza.

#### Art. 10 – Requisiti per l'ammissione di nuovi soci

Possono divenire soci:

- a) Enti pubblici;
- b) Associazioni di categoria, Università, Enti economici e finanziari, istituti e società di credito;
- c) Società consortili, società, imprese, consorzi ed Enti privati, che intervengono in funzione anche di sostegno finanziario alle finalità della società consortile.

#### Art. 11 – Prelazione – Gradimento

Le quote della società non potranno essere date in garanzia e/o usufrutto senza il preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il trasferimento di quote e del diritto di opzione in caso di aumento di capitale è subordinato al diritto di prelazione dei soci, che potranno esercitarlo in proporzione alla propria partecipazione.

Inoltre il trasferimento a terzi delle quote e dei diritti di opzione non avrà effetto nei confronti della società se non sarà preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta all'unanimità dei suoi componenti e motivata tenuto conto della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 10, nonché della consistenza e stato patrimoniale della azienda, che intende esercitare il diritto di opzione.

Qualora uno dei soci intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote o i diritti di opzione, deve darne comunicazione a ciascuno degli aventi diritto di prelazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi, all'indirizzo risultante del libro dei soci, nonché al Consiglio di Amministrazione.

In ogni comunicazione dovranno essere indicati, a pena di inefficacia, i dati identificativi del potenziale acquirente, l'attività svolta, le generalità complete dei legali rappresentanti e dei soci, se trattasi di società, ed il prezzo offerto.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti indicati al precedente articolo 10, potrà richiedere al proponente tutte le informazioni che ritenga utili entro e non oltre 30 giorni dalla ricevuta comunicazione.

Il mancato invio delle informazioni richieste, entro gli ulteriori 30 giorni, comporta automaticamente la rinuncia all'alienazione.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione; ciascun avente diritto dovrà specificare se intende esercitare la prelazione anche sulla quota o sui diritti di opzione rimasti eventualmente inoptati dagli altri aventi diritto, ed in quale misura; entro uguale termine il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la propria deliberazione motivata, positiva o negativa, in ordine al gradimento dell'acquirente; in mancanza, l'autorizzazione si intende tacitamente accordata. Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione nel termine suddetto e di intervenuta autorizzazione espressa o tacita al trasferimento da parte del Consiglio di Amministrazione, la quota o i diritti offerti saranno cedibili all'acquirente indicato nella comunicazione.

Qualora non tutti gli aventi diritto esercitano la prelazione, la quota o i diritti inoptati saranno ceduti agli aventi diritto che li hanno prenotati, in proporzione alla loro partecipazione.

La quota o i diritti non assunti in prelazione diventano cedibili all'acquirente indicato nella comunicazione, purché vi sia stata autorizzazione espressa o tacita del Consiglio di Amministrazione.

Il diniego di autorizzazione al trasferimento da parte del Consiglio di Amministrazione consentirà al proponente di rinunciare al trasferimento della quota o dei diritti a coloro che abbiano esercitato la prelazione, ovvero di perfezionare il trasferimento solo parzialmente mantenendo la titolarità della quota o dei diritti inoptati anche se prenotati.

Il diritto di prelazione, salvo diverso specifico accordo tra le parti, deve essere esercitato al prezzo minore tra quello offerto dall'indicato aspirante acquirente e quello determinato, a spese dei soci che esercitano il diritto di prelazione proporzionalmente tra loro, da primaria società di revisione o da professionista di chiara fama iscritto all'albo dei dottori commercialisti scelto per sorteggio tra i due indicati dalle parti.

Se una delle due parti non avrà provveduto alla nomina entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della nomina effettuata dall'altra, quest'ultima potrà richiedere al Presidente del



Tribunale del luogo, ove ha sede la società, la nomina del secondo esperto ed affidare ad un notaio il sorteggio.

Il prezzo dell'acquisto in prelazione in caso di trasferimento di quote, dovrà essere fissato sulla base del valore del patrimonio costituito esclusivamente da beni materiali, da crediti e debiti pecuniari, da fondi per rischi ed oneri connessi all'attività sociale, dal fondo di riserva indivisibile.

Il valore dei beni materiali dovrà essere determinato secondo il criterio del valore di ricostruzione a nuovo dedotto il degrado.

In caso di trasferimento dei diritti di opzione il prezzo verrà determinato con criteri che l'arbitro, come sopra nominato, riterrà più idonei e corretti in applicazione delle regole sopra fissate per l'ipotesi di trasferimento di quote.

Dall'obbligo dell'offerta in prelazione sono esclusi i trasferimenti da ciascun socio a società da esso direttamente o indirettamente controllata o che eserciti, direttamente o indirettamente in linea verticale, il controllo su tale socio o che sia controllata direttamente o indirettamente dalla stessa società controllante il socio, ferma restante la necessità della preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso di trasferimento parziale o totale della quota, il socio alienante resta responsabile, in solido con il nuovo socio, per tutte le obbligazioni esistenti nei confronti della società al momento del trasferimento.

### TITOLO III

#### Organi sociali

##### Art. 12 - Assemblea - Convocazione dell'Assemblea

Ciascun socio interviene in assemblea a mezzo del proprio rappresentante legale.

L'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità di legge anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

In mancanza della formalità di convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza dell'intero capitale sociale e con la presenza di tutti gli amministratori in carica e di tutti i sindaci effettivi; tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali ritenga di non essere sufficientemente informato.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine si ritiene essere elevato a 6 mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

Inoltre l'Assemblea ordinaria può essere convocata su iniziativa del Consiglio di Amministrazione tutte le volte che lo ritenga opportuno; deve essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione quando si verifichi una delle ipotesi che possono dar luogo alla applicazione di penalità pecuniarie o all'esclusione di un socio, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno un quinto del capitale sociale, ovvero ancora per decidere in merito ad iniziative di rilevante impegno per la società.

L'Assemblea è convocata nei casi stabiliti dalla legge.

#### Art.13 – Compiti dell'Assemblea generale ordinaria dei soci

L'Assemblea generale è convocata in sede ordinaria per:

- a. approvare il bilancio annuale e la relazione delle attività svolte dal Consiglio di Amministrazione;
- b. eleggere il Consiglio di Amministrazione e nominarne il Presidente;
- c. fissare le linee programmatiche dell'attività della società consortile;
- d. determinare la misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri;
- e. approvare eventuali regolamenti interni;
- f. deliberare sulle responsabilità dei consiglieri;
- g. decidere di prorogare o di sciogliere anticipatamente la società consortile;
- h. deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
- i. deliberare la nomina, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, di apposite commissioni di studio con specifici compiti inerenti il perseguimento dei fini societari, nonché su quant'altro è di propria competenza per legge o per statuto;
- j. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale e sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 14 - Compiti dell'Assemblea generale straordinaria dei soci

L'Assemblea generale è convocata dal Consiglio di Amministrazione in seduta straordinaria per deliberare:

- a. le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. la nomina e i poteri degli eventuali liquidatori;
- c. relativamente ad ogni altro argomento per il quale il codice civile prevede la delibera in sede straordinaria.

#### Art. 15 – Presidenza della Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente; in mancanza è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il segretario scelto anche tra non soci.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbali redatti e sottoscritti nei modi di legge.

#### Art. 16 – Intervento – Rappresentanza – Deliberazioni

Per l'intervento e la rappresentanza nell'Assemblea valgono le norme di legge. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale. Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza non richieda la votazione per appello nominale.

### TITOLO IV

#### Amministrazione e rappresentanza

#### Art. 17 – Organo amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da tredici membri eletti dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono anche essere scelti tra non soci. Per la prima volta tali cariche verranno conferite nell'atto costitutivo della Società Consortile.

L'Assemblea nomina altresì il Presidente del Consiglio di Amministrazione fra i membri dello stesso.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto un gettone di presenza, il cui importo è oggetto di apposita delibera assembleare. Agli stessi spetta altresì il rimborso delle spese, sostenute per l'espletamento della funzione, regolarmente documentate.

La cessazione, la sostituzione, la decadenza e la revoca degli amministratori sono regolate a norma di legge.

#### Art. 18 – Poteri

1) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria della società, con facoltà di compiere atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali nessuno escluso od eccettuato, tranne quanto riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea.

3) Il Consiglio di Amministrazione, in caso di perdurante inerzia di uno o più soci o in presenza di comportamenti omissivi, deve accertare le relative responsabilità in riferimento ai danni causati, definendo i criteri di risarcimento.

#### Art. 19 – Cariche sociali – Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Vice Presidente ed eventualmente un amministratore delegato, conferendo loro proprie attribuzioni nei limiti dell'articolo 2381 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno staff tecnico composto da uno o più membri scelti in base a criteri di alta professionalità e competenza nel settore della valutazione e nel monitoraggio dei progetti dei consorziati.

Tali membri non possono essere né consiglieri, né dipendenti della società e non devono avere alcuna interferenza, diretta o indiretta, con i progetti e le iniziative dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà pure nominare procuratori della società e delegare ad essi i poteri che riterrà opportuni per il migliore funzionamento della società, sempre nei limiti e nei modi di legge.

#### Art. 20 – Riunioni del consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede delle società od altrove, su convocazione del Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più componenti. La convocazione avviene con la comunicazione trasmessa almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza, al domicilio di ciascuno degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi, se nominati.

#### Art. 21 – Deliberazioni del consiglio

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessario il voto favorevole dei due terzi degli amministratori in carica, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11 per le delibere concernenti l'autorizzazione al trasferimento di quote o diritti di opzione.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal segretario.

#### Art. 22 – Rappresentanza legale

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza della società spetta al Vice Presidente e all'amministratore delegato, se nominato.

La firma del Vice Presidente certifica nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente.

#### Art. 23 – Il Comitato Territoriale

L'Assemblea ordinaria dei soci nomina un Comitato Territoriale, che rappresenta i vari interessi locali, composto dai soggetti promotori dello sviluppo socioeconomico e occupazionale delle Province di Benevento ed Avellino, ancorché non siano soci.

Il Comitato può essere composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 15 (quindici) membri, scelti tra i rappresentanti delle associazioni di categoria, delle istituzioni locali delle forze sociali, professionali e culturali. Propone all'Assemblea dei soci iniziative tese ad informare l'opinione pubblica sulle finalità della società e a promuovere su di esse la più ampia partecipazione.

Tale Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ha funzione consultiva e viene convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di regola ogni 4 (quattro) mesi. I componenti del Comitato non percepiscono alcun compenso per la loro opera.

## TITOLO V Collegio sindacale

### Art. 24 – Sindaci

Il collegio sindacale è nominato solo se ricorrono i presupposti dell'obbligo di legge; in tal caso è formato da tre sindaci effettivi e due supplenti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. I membri del collegio sindacale sono eletti dall'Assemblea.

Essi restano in carica per tre esercizi.

La nomina dei sindaci e la determinazione della loro retribuzione è fatta dall'Assemblea ai sensi di legge.

## TITOLO VI Bilanci ed utili

### Art. 25 – Esercizio sociale

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2002.

### Art. 26 – Determinazione e ripartizione degli utili

L'eventuale utile netto che risultasse dal bilancio annuale, stante la finalità consortile della società, è così ripartito:

- Il 5% alla riserva legale, fino a quando abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo è destinato allo svolgimento delle attività consortili di interesse generale dei soci salvo che l'Assemblea eccezionalmente deliberi altrimenti.

## TITOLO VII

### Disposizioni finali

#### Art. 27 – Liquidazioni

La liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri, e delibera altresì circa la destinazione di eventuali attività residue alla liquidazione.

#### Art. 28 – Clausola compromissoria

Tutte le divergenze nell'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente statuto comunque sorte tra i soci o tra loro e/o tra i medesimi e la società, ad eccezione di quelle di competenza inderogabile dell'autorità giudiziaria, saranno definite mediante arbitrato irrituale. Il collegio sarà composto di tre membri, uno nominato dalla parte attrice, un altro nominato dalla parte convenuta entro dieci giorni dalla comunicazione della parte attrice della nomina del proprio arbitro, ed un terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte, entro dieci giorni dalla comunicazione della parte convenuta della nomina del proprio arbitro.

Qualora la parte convenuta non designi nel termine il proprio arbitro e/o qualora non si raggiunga nel termine l'accordo per la nomina dell'arbitro presidente, a questa nomina provvede il presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società su istanza della parte più diligente.

Il luogo dell'arbitrato sarà la città in cui si trova il Tribunale di cui al paragrafo precedente.

Il collegio deciderà in modo irrituale, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, secondo equità, e la decisione dovrà essere comunicata a cura del Presidente del collegio alle parti entro 60 giorni dalla nomina di quest'ultimo.

**RACCOMANDATA  
URGENTE ANTICIPATA  
A MEZZO FAX**

- SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO
- SIG. PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BENEVENTO
- SIG. SINDACO DEL COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA
- SIG. SINDACO DEL COMUNE DI ARPAISE
- SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CEPPALONI
- SIG. SINDACO DEL COMUNE DI PANNARANO
- SIG. SINDACO DEL COMUNE DI ROCCABASCERANA
- SIG. SINDACO DEL COMUNE DI SAN LEUCIO DEL SANNIO

OGGETTO: - CORREZIONE - Atto Costitutivo per la Costituzione della società a r.l. con scopo consortile per l'attuazione del Patto territoriale Sviluppo 2000 Valle del Sabato

Si fa presente che erroneamente nell'Atto Costitutivo è stato indicato il nome e le generalità del Presidente (al rigo 14 della pagine 2 a Voi tutti trasmessa).

Vi faccio, inoltre, presente che nei deliberati dei Consigli Comunali non bisogna tener conto della seguente dicitura:

- Presidente: dottoressa Lucia Principe, nata il 20 febbraio 1962, a Manfredonia, domiciliata in via Rotili, n.4 di Benevento, cui viene attribuita la rappresentanza legale della Società.

Ma la dicitura corretta è la seguente:

- Presidente: sig. \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_, cui viene attribuita la rappresentanza legale della Società.

Nel ricordarVi l'urgenza dei deliberati Vi chiedo di prendere atto di tale modifica.

Colgo l'occasione per inviarVi la copia del Verbale della riunione tenutasi presso la Sala Consiliare della Provincia di Benevento il giorno 2 c.m.

In urgente attesa si porgono distinti saluti.

Benevento, 11 05.02.2002

Il coordinatore  
Dott.ssa Lucia Principe





Studio Commerciale  
Dott.ssa Lucia Prencipe


# Fax

A: PRESIDENTE PROV. BEN.      Da: Dott.ssa Lucia Prencipe  
Fax: 0824-219510      Data: 05/02/02  
Tel.: 0824-21390      Pagg.: 1 + 2  
Ogg.:      Cc:

Urgente     Da approvare     V. commenti     RSVP     Da inoltrare

•Commenti:

Distinti saluti





# PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE AD.GG. e PERSONALI  
U.O. CONSIGLIO

21

## La 1<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2002 il giorno 12 del mese di FEBBRAIO

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere CLEMENTE DI CERBO

sull'oggetto: "PATTO TERRITORIALE SVILUPPO 2000 - VALLE DEL SABATO - APPROVAZIONE STATUTO E PROVVEDIMENTI"

avvisti

è del parere:

(Quindi) espone a maggioranza di voti, PARERE FAVORIBILE, con la deliberazione del Consiglio  
Risponde che, pur essendo favorevole a tale  
iniziativa, fa presente che sarebbe opportuno  
una proposta più organica per quanto riguarda lo  
sviluppo del nostro territorio, attesa che già esiste  
l'Agenzia di sviluppo, che ha le competenze  
del Patto Territoriale - Sviluppo 2000 - Valle del Sabato



# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Affari Generali e Personale

42  
6-3-02

Prot. N. \_\_\_\_\_

Benevento, li \_\_\_\_\_

## U.O. CONSIGLIO

UFFICIO DELLA U.O. AFFARI GENERALI
PROVINCIA DI BENEVENTO
N. 2337
del 6-3-02

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
PATRIMONIO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
FINANZA E CONTROLLO  
ECONOMICO


SEDE

**Oggetto: Delibera di C.P. N.16 DEL 13.2.2002 AD OGGETTO:"PATTO  
TERRITORIALE SVILUPPO 2000-VALLE DEL SABATO-APPROVAZIONE  
STATUTO E PROVVEDIMENTI".-**

Per quanto di competenza, si rimette una copia della delibera indicata in oggetto, esecutiva.  
Altra copia della stessa si rimette al Dirigente del Settore Finanza e Controllo Economico.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Dr. ssa Alfonsina Colarusso -



# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Affari Generali e Personale

34  
20-2-02

Prot. \_\_\_\_\_

Benevento, \_\_\_\_\_

U.O.: CONSIGLIO



- AL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO
- AL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

SEDE

OGGETTO: DELIBERA C.P. N. 16 DEL 13.02.2002 AD OGGETTO: "PATTO TERRITORIALE SVILUPPO 2000 - VALLE DEL SABATO - APPROVAZIONE STATUTO E PROVVEDIMENTI."

Per quanto di competenza, si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- Dr. ssa Alfonsina Colarusso -